

COMUNE DI PONTE DELL'OLIO

STATUTO

Approvato con delibera Consiglio comunale con delibera n. 75 del 2/11/06

PARTE PRIMA

ELEMENTI COSTITUTIVI

Articolo 1

Principi fondamentali

1. Il Comune, Ente autonomo, rappresenta gli interessi generali della comunità locale secondo i principi della Costituzione, delle leggi dello Stato e della Regione Emilia-Romagna nonché del presente Statuto.

Articolo 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo, il progresso sociale ed economico tramite la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati del territorio e favorisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla gestione della cosa pubblica.

2. Il Comune sviluppa la propria attività in collaborazione con i Comuni limitrofi, la Provincia di Piacenza, la Regione Emilia-Romagna e gli altri Enti sovracomunali, nel rispetto delle diverse sfere di autonomia.

3. L'organizzazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle linee programmatiche di mandato.

4. L'attività comunale si concreta in base a tale scelta iniziale suffragata dal consenso popolare, esercitato tramite il voto.

Articolo 3

Stemma e gonfalone

1. Lo stemma del Comune è il seguente: "Ponte d'oro, sormontato da stella d'argento in campo azzurro, con motto 'DILEXI OPERAM' ".

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma comunale.

3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma comunale per fini non istituzionali soltanto quando sussista un interesse collettivo.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO I

ORGANI DEL COMUNE

Articolo 4

Organi elettivi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

Articolo 5

Pari opportunità

1. Nella Giunta devono essere rappresentati entrambi i sessi.

2. Nelle Commissioni consiliari e negli altri organismi derivati devono, di norma, essere rappresentati entrambi i sessi; l'eventuale impossibilità dev'essere adeguatamente motivata al momento della nomina.

Capo I

Il Consiglio

Articolo 6

Ruolo e competenze

1. Il Consiglio comunale, eletto nella composizione e per la durata previste dalle leggi vigenti, comprende il Sindaco ed i Consiglieri; è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Impronta l'azione complessiva ai principi di partecipazione, trasparenza, solidarietà e legalità.

3. Privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione nell'esercizio concreto della propria attività.

4. Svolge le attribuzioni previste dalla legge, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dai conseguenti regolamenti.

5. Individua gli obiettivi da raggiungere e la destinazione delle risorse atte alla loro realizzazione.

6. Delibera, nei termini di legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo accompagnato da una relazione che consenta la lettura del bilancio stesso per programmi, servizi ed interventi, secondo i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico-finanziario.

7. Approva gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Articolo 7 *Convocazione*

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.

2. La convocazione dei Consiglieri è fatta dal Sindaco in forma scritta, con l'elenco degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni liberi prima della data stabilita.

3. In caso di urgenza, il Sindaco può riunire il Consiglio con ventiquattr'ore di preavviso, dando idonea comunicazione contenente gli argomenti da discutere.

4. In quest'ultimo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei presenti.

5. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando un quinto dei Consiglieri lo richieda, ponendo all'ordine del giorno le relative proposte.

6. Al Consiglio comunale devono essere invitati e possono partecipare, con diritto di parola senza diritto di voto, gli Assessori esterni componenti la Giunta.

Articolo 8 *Funzionamento*

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il Regolamento per il proprio funzionamento.

2. Il Regolamento disciplina in particolare:

a) il funzionamento del Consiglio e delle sue Commissioni (temporanee, speciali, d'indagine);

b) la pubblicità dell'attività consiliare e delle Commissioni;

c) i procedimenti relativi alle nomine ed alle designazioni di competenza consiliare;

d) l'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;

- e) i rapporti con l'Organo regionale di controllo;
- f) i procedimenti relativi ai rapporti tra il Consiglio e le istituzioni esterne al Comune.

3. Il Regolamento consiliare si attiene ai seguenti criteri e principi:

- a) disciplinare in modo distinto i diritti ed i doveri dei singoli Consiglieri, dei Gruppi consiliari, del Sindaco e della Giunta comunale, dei soggetti legittimati a rappresentare in Consiglio i titolari dei diritti di partecipazione;
- b) assicurare la periodica verifica dell'attuazione delle linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio;
- c) garantire l'esercizio del diritto dei Gruppi consiliari di minoranza di portare le proprie proposte alla votazione del Consiglio;
- d) dare concreta attuazione, per tutti i Consiglieri, al diritto di accesso alle informazioni.

Articolo 9

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno Commissioni temporanee o speciali, con fini di studio ovvero di istruttoria degli argomenti dedotti all'esame consiliare e per l'approfondimento di argomenti specifici; dette Commissioni sono composte con criterio proporzionale.

2. Le Commissioni possono consultare gli organismi associativi ed i rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

3. Alle riunioni delle Commissioni possono essere invitati ovvero possono chiedere di intervenire il Sindaco e gli Assessori.

4. Il Segretario comunale ed i Responsabili dei Servizi, su richiesta del Sindaco o suo delegato, hanno l'obbligo d'intervenire nelle Commissioni consiliari.

5. Il Regolamento consiliare fissa le modalità di funzionamento, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni.

6. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può istituire nel proprio seno Commissioni di indagine sull'attività amministrativa, costituite di due membri oltre al Presidente e dotate di poteri d'inchiesta, il cui funzionamento è rimesso al Regolamento.

7. La presidenza delle Commissioni aventi funzione di controllo e garanzia nonché delle Commissioni d'indagine è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione.

Articolo 10

Consiglieri

1. Lo *status* giuridico dei Consiglieri è regolato dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione di competenza consiliare.
3. I Consiglieri partecipano all'attività istruttoria attraverso le Commissioni, temporanee o speciali, e svolgono attività d'inchiesta nelle Commissioni d'indagine.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere, nei modi e nelle forme previsti dal Regolamento, dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende, istituzioni, società che gestiscono servizi pubblici locali, notizie, informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato, senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio.
5. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente indicati dalla legge.
6. Hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni, che trovano la loro disciplina nel Regolamento consiliare.
7. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati rispondono comunque entro trenta giorni alle interrogazioni ed alle altre istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri.
8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate, in forma scritta, al protocollo del Comune; non necessitano di presa d'atto e sono irrevocabili dalla loro presentazione; entro i successivi dieci giorni il Consiglio provvede alla surrogazione.
9. Il Consigliere supplente esercita le stesse funzioni del Consigliere temporaneamente sostituito.
10. Incorre nella decadenza il Consigliere che ingiustificatamente diserti consecutivamente tre sedute; le assenze sono contestate per iscritto dal Sindaco, il quale assegna un termine non inferiore a dieci giorni per l'eventuale presentazione di deduzioni ovvero giustificazioni; successivamente la questione viene decisa dal Consiglio, che dichiara, se non ritiene fondate le motivazioni addotte, la decadenza del Consigliere assenteista e lo surroga seduta stante.

Articolo 11 *Consigliere anziano*

1. E' anziano il Consigliere che ha riportato la cifra individuale più elevata ai sensi di legge, eccettuati il Sindaco ed i candidati alla carica di Sindaco non eletti.
2. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere la seduta consiliare in assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, la presidenza è assunta dal Consigliere presente e consenziente che, secondo il criterio di cui al precedente comma 1, risulta in sequenza il più anziano.

Articolo 12
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento consiliare e ne danno comunicazione al Segretario comunale, unitamente all'indicazione del Capogruppo.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

Capo II
Il Sindaco

Articolo 13
Ruolo e competenze

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge, la quale disciplina altresì i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, ed ai Responsabili dei Servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti ed attende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune; egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori.

6. In particolare:

a) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c) convoca i comizi per i referendum;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti come previsto dalla legge;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore stesso;

g) nomina i Responsabili dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

7. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza,

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso enti, aziende, istituzioni e società di capitale di pertinenza del Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale;

b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale, o del Direttore generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività comunale;

c) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 14

Vice Sindaco e deleghe

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza od impedimento.

2. Il conferimento della delega generale nonché delle altre deleghe rilasciate agli Assessori, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Articolo 15

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed i progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal Regolamento consiliare.

3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in apposita seduta, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, in concomitanza con l'esame del conto consuntivo e dunque entro il 30 giugno di ogni anno; è facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta il documento di rendicontazione circa l'attuazione delle linee programmatiche.

Capo III **La Giunta**

Articolo 16 *Ruolo e competenze*

1. La Giunta comunale è costituita dal Sindaco e da un numero massimo di sei Assessori, uno dei quali designato come Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti e nominati dal Sindaco anche al di fuori del Consiglio, fra cittadini eleggibili alla carica di Consigliere.
3. Della nomina della Giunta nonché delle successive modificazioni il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
4. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali in sedute non pubbliche e riferisce annualmente al Consiglio entro il mese di giugno sulla propria attività e, in tale occasione, il Consiglio verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato.
5. La Giunta esercita le funzioni amministrative che non siano riservate dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, assegnate dalla legge o dallo Statuto, al Sindaco, al Segretario od ai Responsabili dei Servizi.
6. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative, autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto per conto dell'Amministrazione Comunale.
7. La Giunta, convocata e presieduta dal Sindaco, delibera a maggioranza di voti favorevoli sui contrari, sempre che sia presente almeno la metà dei componenti; le modalità di funzionamento sono comunque stabilite dalla stessa Giunta.

Articolo 17 *Assessori*

1. Per la nomina ad Assessore e per la nomina di Assessori a rappresentanti del Comune, si applicano le ineleggibilità e le incompatibilità previste dalla legge.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio comunale.
3. In caso di assenza del Vice Sindaco spetta a ciascun Assessore, secondo l'ordine di età, di sostituire il Sindaco in tutte le sue funzioni; peraltro, se

l'Assessore non sia Consigliere, la convocazione del Consiglio spetta al Consigliere anziano.

Capo IV

I regolamenti e le deliberazioni

Articolo 18

Regolamenti comunali

1. Il Comune adotta regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto ed in tutte le altre materia di competenza comunale; sono adottati, con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, distinti regolamenti per
 - a) l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale;
 - b) l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione.
2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto delle leggi statali e regionali, nonché delle disposizioni statutarie, tenendo conto delle competenze degli Enti sovracomunali negli ambiti concorrenti.
3. Una volta conseguita l'efficacia *ex lege*, i regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità; essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Articolo 19

Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Le adunanze degli Organi collegiali si svolgono nella sede comunale o, eccezionalmente, per determinazione del Sindaco e previa adeguata informazione, in altro luogo idoneo che consenta comunque la partecipazione dei cittadini.
2. Gli Organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando comportino giudizi sulle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dai rispettivi regolamenti.
5. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.

6. I verbali delle sedute nonché le deliberazioni da essi estratte sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 20
Albo pretorio

1. La Giunta individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Segretario comunale o suo delegato è responsabile della pubblicazione degli atti, cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I
Principi e criteri fondamentali di gestione

Articolo 21
Principi organizzativi

1. L'organizzazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle linee programmatiche di mandato.
2. L'organizzazione del lavoro si informa ai principi di flessibilità delle strutture e di mobilità del personale, nonché della valorizzazione delle singole professionalità e della collegialità delle decisioni.
3. I Servizi e gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
4. Le strutture organizzative, sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguano costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni di economicità.

Articolo 22
Regolamento dei Servizi e degli Uffici

1. La Giunta, attraverso uno o più Regolamenti di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento dei Servizi e degli Uffici e, in particolare, disciplina le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra Servizi e tra questi, il Direttore generale, se nominato, e gli organi elettivi .

2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi elettivi è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo (intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento) mentre al Direttore generale (se nominato) ed ai Responsabili dei Servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità, fatta salva la possibilità di cui all'art. 53 – comma 23 – della legge 23/12/2000, n. 388.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, nelle strutture progressivamente più ampie, denominate Servizi, cui si possono aggiungere strutture trasversali o di *staff* intersettoriali.

Capo II **L'apparato**

Articolo 23 *Direzione di strutture*

1. In corrispondenza della categoria d'appartenenza connessa alla responsabilità di una struttura, esercita funzioni di direzione colui a cui sia stata demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali nonché la responsabilità di risultato per l'esercizio di attività del Comune.

2. Per ogni servizio, attività, progetto e programma va individuato il soggetto responsabile del perseguimento del risultato; questi ha la conduzione dell'attività e dispone di poteri di controllo, iniziativa, impulso, indirizzo e verifica in ordine a tutte le questioni afferenti alla struttura.

3. La responsabilità di ciascun Servizio è affidata dal Sindaco ad un dipendente a tempo indeterminato o, eventualmente, assunto o incaricato con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, nei limiti e nei modi dettati dalla legge o ad un componente dell'Organo esecutivo ai sensi dell'art. 53 – comma 23 – della legge 23/12/2000, n. 388.

Articolo 24 *Personale*

1. La Giunta disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione dei Servizi e degli Uffici sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo (attribuita al Consiglio, al Sindaco ed alla Giunta) e funzione gestionale (attribuita ai Responsabili dei Servizi nonché, se nominato, al Direttore Generale), fatto salvo quanto stabilito dall'art. 53 – comma 23 – della legge 23/12/2000, n. 388.

2. Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Capo III

Il Segretario comunale

Articolo 25

Ruolo e competenze

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, svolge compiti di collaborazione ed assolve a funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in supporto agli organi istituzionali circa la conformità dell'attività amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta; esprime, se richiesto, il suo parere circa la conformità alle fonti di cui al precedente comma 1, di proposte, procedure e questioni generali.

3. Assicura, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, la redazione dei verbali delle adunanze cui partecipa.

4. Esercita, inoltre, le altre funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco, ed in particolare:

- a) roga i contratti nell'interesse del Comune;
- b) vigila sull'applicazione, da parte degli uffici, delle norme sul procedimento amministrativo;
- c) svolge il ruolo di garante per l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed alle informazioni spettante ai Consiglieri ed ai cittadini;
- d) sorveglia l'attività preordinata alla pubblicazione ed alla pubblicità degli atti e provvede al loro inoltro, quando prescritto, agli organi di controllo, certificando a riguardo;
- e) sovrintende, allorchè non sia stato nominato il Direttore Generale, allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività.

5. Quando sia stato nominato il Direttore Generale, i reciproci rapporti trovano disciplina, nel rispetto dello specifico autonomo ruolo del Segretario comunale, nel provvedimento sindacale di nomina del Direttore Generale.

6. Se non sia stato nominato il Direttore Generale, il Sindaco può conferire al Segretario comunale le relative funzioni, indicandole nel relativo provvedimento.

PARTE TERZA

ATTIVITA' ED AMMINISTRAZIONE

TITOLO I

SERVIZI LOCALI

Articolo 26

Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione dei beni e di servizi rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Spetta al Consiglio individuare nuovi servizi pubblici, da attivare nel tempo in relazione a necessità che si presentino nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio le modifiche delle forme di gestione dei servizi in atto.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge; il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici in una delle forme previste dalla legge ed in modo da assicurare la massima funzionalità al minor costo.
4. I servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti in ambito comunale vanno coordinati con gli interventi sociali e sanitari organizzati a livello sovracomunale a favore dei portatori di *handicap*.

Articolo 27

Collaborazione e cooperazione istituzionale

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. Le forme collaborative si attuano con gli strumenti e nei modi previsti dalle leggi dello Stato e della Regione.
3. L'ambito sovracomunale può essere variamente individuato tenendo conto della migliore definizione territoriale ed organizzativa in relazione ai vari servizi.
4. Il Comune tende al superamento di una destinazione limitata al proprio ambito territoriale, mettendo a disposizione di un bacino d'utenza più ampio l'utilizzo del personale e delle risorse finanziarie e patrimoniali.

TITOLO II AMMINISTRAZIONE

Capo I Controlli interni

Articolo 28 Controllo di gestione

1. Il Comune si struttura con un sistema di controllo interno atto a misurare, sulla base del bilancio di previsione, del conto consuntivo e di altri documenti contabili, l'idoneità dei mezzi finanziari messi a disposizione, gli scostamenti e le relative motivazioni nonché l'economicità dei singoli servizi.
2. I risultati saranno presentati alla Giunta nei termini previsti dal Regolamento di contabilità a cura dei Responsabili dei Servizi e consentiranno di individuare le azioni correttive da intraprendere al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Articolo 29 Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti, nell'espletamento delle funzioni attribuitegli dalla legge, può avvalersi del controllo interno di gestione e riferisce al Consiglio sull'attività svolta, fornendo altresì indicazioni atte a migliorare il funzionamento ed il miglior utilizzo delle risorse.
2. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'amministrazione e delle sue istituzioni, il Revisore ha diritto di accesso ad atti e documenti ed ai relativi uffici.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale e, se richiesto, con la Giunta, fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza, di efficacia e di economicità dell'opera e dell'azione amministrativa.
4. Gli aspetti organizzativi e funzionali del Revisore dei conti sono disciplinati dal Regolamento di contabilità.

Capo II Procedimenti

Articolo 30

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai relativi regolamenti.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire sia ad opera dei soggetti singoli che di enti o associazioni rappresentativi di interessi diffusi.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o qualora il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la rendano particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, ricorrendo alla pubblicazione all'albo pretorio o ad altri mezzi e garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza o la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno, altresì, diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, eccettuati soltanto quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.
11. Il Consiglio e la Giunta, secondo la propria competenza, possono concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Capo III

Partecipazione

Articolo 31

Istituti di partecipazione

1. Il Comune promuove la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alla propria attività, al fine di assicurarne, mediante la trasparenza (ossia la conoscibilità e l'effettiva conoscenza) l'imparzialità ed il buon andamento.

2. Il Comune valorizza le autonome forme associative di cooperazione, di solidarietà sociale e di volontariato con forme di incentivazione, di accesso alle proprie strutture nonché adottando opportune forme di consultazione in occasione di specifici provvedimenti; i relativi criteri generali vengono stabiliti nel Regolamento sulla partecipazione, dando priorità alle finalità, al grado di rappresentatività ed al numero di associati.

3. La Giunta registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente comma 2, le associazioni che operano sul territorio.

4. Il Comune può, inoltre, promuovere la costituzione di appositi organismi, denominati solitamente Consulte, rappresentativi di settori o di categorie o di ambiti territoriali, al fine di acquisirne il parere ovvero informare nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio.

Articolo 32

Consigli di frazione

1. Il Consiglio comunale può istituire i Consigli di frazione, con compiti consultivi sui programmi del Comune e sulle esigenze specifiche di zone del territorio comunale.

2. La struttura dei Consigli di frazione, la loro composizione, i loro compiti e le modalità di elezione trovano disciplina in apposito Regolamento.

Articolo 33

Istanze

1. Ogni cittadino, individualmente od associato ad altri, può rivolgere istanza al Comune su un singolo problema attinente all'interesse collettivo locale.

2. Il Sindaco o il Responsabile del Servizio interessato ne curerà l'esame e la relativa risposta entro trenta giorni dal ricevimento.

Articolo 34

Petizioni

1. Almeno venti cittadini elettori, residenti o dimoranti nel territorio del Comune, possono rivolgersi, in forma collettiva, agli Organi dell'Amministrazione

per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Sindaco è tenuto a porre la questione oggetto della petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio o della Giunta, salvi i tempi di istruttoria tecnico-amministrativa, seguendo la stessa prassi per la formulazione delle deliberazioni ordinarie.

Articolo 35 *Proposte*

1. Un ottavo del corpo elettorale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi, che il Sindaco trasmette per il parere ai Responsabili dei Servizi interessati.

2. Nella fase istruttoria devono essere sentiti, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, i primi cinque firmatari tra coloro che hanno preso l'iniziativa.

Articolo 36 *Referendum*

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su materie già oggetto di consultazione referendaria, sul personale, sui regolamenti per il funzionamento degli organi collegiali, sulla designazione e nomina di rappresentanti comunali in seno ad altri Enti, su pareri che debbono essere forniti dal Comune entro termini che non consentono le consultazioni referendarie, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

3. Si fa luogo a referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale col voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati;

b) qualora sia richiesto da un quarto del corpo elettorale, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il Regolamento per la partecipazione disciplina i criteri di ammissibilità, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori ad un terzo degli elettori aventi diritto, altrimenti è dichiarato respinto.

6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Articolo 37

Diritto di accesso e di informazione

1. A tutti i cittadini è garantito il diritto di accesso agli atti del Comune, che si esercita mediante esame ed eventuale estrazione di copie dei documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento.
2. L'esame dei documenti è gratuito; il rilascio di copie è subordinato soltanto al rimborso delle spese di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
3. Gli atti esclusi dal diritto di accesso sono solamente quelli previsti dalle leggi e dallo specifico Regolamento.
4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso, nonché le modalità di esercizio del diritto, sono disciplinati da apposito Regolamento.
5. Il predetto Regolamento detta, altresì, norme atte a favorire la più ampia informazione ai cittadini in merito all'attività dell'Ente e degli altri soggetti da esso dipendenti.

Articolo 37bis

Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali

1. Gli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27.07.2000, in tema di "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
2. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

Articolo 38

Difensore civico

1. Il Comune istituisce il Difensore civico; la relativa disciplina è di competenza del Consiglio comunale.
2. Il Comune ricerca forme di collaborazione con altri Enti per l'istituzione o l'utilizzo in forme associate del Difensore civico.
3. Fino al raggiungimento degli accordi di cui al precedente comma 2, il Comune si avvale, se consentito dalla Regione Emilia-Romagna, del Difensore civico regionale.

PARTE QUARTA

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39

Entrata in vigore, pubblicazione e diffusione

1. Dopo l'espletamento del controllo di legittimità, il presente Statuto è affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.
3. Allo Statuto comunale è data la più ampia diffusione tra la popolazione.

Articolo 40

Approvazione dei regolamenti

1. Il Consiglio approva, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto, i regolamenti ivi previsti.
2. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme già adottate dal Comune, che risultino con esso compatibili.

Articolo 41

Linee programmatiche del mandato in corso

1. In sede di prima attuazione, le linee programmatiche soggette a verifica annuale corrispondono al documento programmatico presentato al Consiglio comunale nella seduta d'insediamento.